

S T A T U T O

CAPO I: COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1 - E' costituita una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata **"AEROPORTI DI PUGLIA - Società per Azioni"** (in sigla **ADP S.p.A.**), con sede in Bari, allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento degli aeroporti pugliesi, di promuovere ed incrementare i collegamenti aerei interni ed esteri, di contribuire allo sviluppo economico e turistico della Puglia e quanto altro indicato nel seguente articolo 3.

ART. 2 - La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Essa potrà essere prorogata più volte con deliberazione dell'Assemblea, la quale avrà pure la facoltà di sciogliere anticipatamente con deliberazione la Società.

CAPO II: OGGETTO DELLA SOCIETA'

ART. 3 - La Società ha per scopo primario la gestione degli aeroporti pugliesi, nonché di altri aeroporti in Italia ed all'estero, nell'ambito di attività connesse agli obiettivi generali di sviluppo economico del territorio pugliese.

Oggetto principale, quindi, dell'attività societaria, assoggettata a regime di concessione statale, consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, amministrazione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale in Italia e all'estero, nonché nelle attività connesse e collegate purché non a carattere prevalente i cui risultati devono essere separatamente evidenziati e illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci e in tutti i documenti contabili.

In detta attività è compresa qualsiasi operazione, anche commerciale e finanziaria, mobiliare o immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali.

La Società, inoltre, ha per oggetto la gestione in via esclusivamente prioritaria tramite terzi - ed, in assenza di richieste degli stessi, in forma diretta - dei seguenti servizi complementari: servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti e lettere di trasporto aereo, vendita di servizi necessari al trasporto aereo quali, ad esempio, servizi alberghieri, autonoleggio, parcheggio, gestione agenzia di viaggio, attività di spedizioniere, trasporto passeggeri e personale degli equipaggi da e per l'aeroporto, custodia bagagli e depositi, servizi di sicurezza e guardiania, servizi di provvEDITORIA di bordo e catering, giardinaggio, servizio di pulizia, anche a favore di terzi.

La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle leggi vigenti e dalla convenzione, la Società gestisce l'aeroporto, quale complesso di beni e servizi organizzati, e gestisce l'impresa garantendo l'ottimizzazione delle risorse per la produzione di attività e servizi di elevato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità.

La Società eroga i servizi con continuità e regolarità e nel rispetto del principio di imparzialità, adottando la Carta dei servizi approvata dall'Autorità vigilante.

Nei limiti consentiti dalla legge, essa può infine costituire consorzi, associazioni o società od assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, in Italia ed all'estero, aventi oggetto analogo od affine o connesso al, o sostanzialmente coincidente con il proprio attraverso le quali svolgere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, le attività di cui al presente articolo.

CAPO III: CAPITALE SOCIALE

ART. 4 - Il capitale sociale è di euro 25.822.845 (venticinque milioni ottocentoventiduemila ottocentoquarantacinque) ripartito in n. 25.822.845 azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale sociale va adeguato in base all'unità di traffico globale calcolata su base annua, secondo i criteri previsti dall'art. 3 del vigente Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997 n. 521, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari; ciascun socio ha diritto di ottenere dalla Società un certificato attestante la propria qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta, secondo le risultanze del libro dei soci.

Agli aumenti di capitale deliberati dall'Assemblea provvederanno tutti i soci in ragione del numero delle azioni da ciascuno possedute.

I versamenti delle quote sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione anche in più volte a seconda delle esigenze finanziarie della società medesima.

La società può emettere, con delibera dell'Assemblea straordinaria, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'Assemblea generale degli Azionisti ed escluso il voto relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'Assemblea straordinaria disciplina le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che gli strumenti finanziari conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e la eventuale legge di circolazione.

I finanziamenti da parte dei soci possono essere effettuati senza alcuna corresponsione di interessi da parte della socie-

tà ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del T.U.I.R..

I finanziamenti potranno essere effettuati unicamente entro i limiti di legge, secondo i criteri stabiliti dal C.I.C.R. e dal T.U.B..

ART. 5 - Possono essere soci persone fisiche e giuridiche.

Alla Società possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, anche la Regione Puglia, nonché altri Enti locali e le Camere di Commercio.

La misura minima della partecipazione della Regione Puglia al capitale sociale viene fissata in misura non inferiore al quinto (1/5) del medesimo capitale sociale al fine di assicurare il diritto di cui all'articolo 2367 del Codice Civile.

L'ingresso di altri Enti locali nella Società avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

La eventuale cessione ai soci privati della partecipazione azionaria di maggioranza da parte di Enti Pubblici è subordinata all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 2 del D.M. 12 novembre 1997 n. 521.

Lo schema delle procedure di selezione verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento.

E' fatto divieto all'eventuale socio privato di maggioranza, per tre anni dall'assunzione della quota di maggioranza, di compiere qualsiasi atto che possa determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio stesso ed, in particolare, di effettuare atti di cessione di azioni o di costituzione di diritti reali sulle stesse. L'eventuale socio di maggioranza, decorso il termine di cui sopra, potrà, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del presente Statuto, effettuare atti di cessione delle azioni, costituire diritti reali sulle stesse e compiere ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza.

I rapporti tra i soci pubblici e privati, nell'ipotesi della perdita del potere di controllo da parte degli Enti Pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico, alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento ai criteri fissati.

L'eventuale cessione della partecipazione azionaria di minoranza da parte dei soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi, delle modalità e delle procedure disciplinate dalla

Legge.

ART. 6 - E' facoltà dell'Assemblea deliberare l'emissione di obbligazioni.

CAPO IV: ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 7 - Gli organi della Società sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

E' fatto divieto:

- 1) di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- 2) di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonchè trattamenti di fine mandato, ai componenti gli organi sociali.

ART. 8 - I soci vengono convocati:

- in assemblea ordinaria dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o altrove, almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare ai sensi dell'art. 2364 C.C.; quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso;

- in adunanza straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 C.C., per iniziativa di almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori o su richiesta scritta e motivata di uno o più soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria possono essere convocate anche ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

ART. 9 - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie saranno convocate dall'Organo Amministrativo, anche fuori della Società, purché nella Regione Puglia, mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo stesso avviso potrà indicare (qualora la prima andasse deserta) l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 10 - Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti possessori di titoli azionari iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale o presso gli Enti indicati nell'avviso di convocazione.

ART. 11 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente e, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di

nomina e, in caso di parità tra i Consiglieri, dal più anziano di età, ovvero dall'Amministratore Unico e, in difetto, da persona designata dalla stessa Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori tra i soci; la nomina del Segretario è facoltativa quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

ART. 12 - L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata, in proprio o per procura, dai soci intervenuti.

L'Assemblea Ordinaria delibera in maggioranza assoluta di voti e l'Assemblea Straordinaria delibera con le maggioranze prescritte dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Per la nomina dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Ogni azione ha diritto ad un voto.

ART. 13 - Le disposizioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di legge, il verbale è redatto dal Notaio.

ART. 14 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) o cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci, garantendo la parità di accesso come previsto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I membri del Consiglio o l'Amministratore Unico durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea può deliberare la variazione della composizione dell'Organo Amministrativo da unipersonale a pluripersonale, e viceversa, o la variazione del numero dei componenti dello stesso; in tal caso gli amministratori in carica si intenderanno revocati per giusta causa.

ART. 15 - Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sua sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri. E' ammesso il collegamento in audioconferenza o videoconferenza.

La convocazione avrà luogo mediante lettera raccomandata del Presidente, trasmessa al domicilio di ciascun consigliere almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno due giorni prima.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai

Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed, in assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente e dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è validamente composto se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 16 - Per la sostituzione degli amministratori che non rappresentino la maggioranza del Consiglio di Amministrazione si provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 C.C., primo comma.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, s'intende cessato l'intero Consiglio e l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata senza indugio da parte degli Amministratori rimasti in carica.

ART. 17 - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatari speciali o generali.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico determinano i poteri del Direttore Generale.

ART. 18 - I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro.

ART. 19 - Agli Amministratori, fermo quanto previsto dal precedente articolo 7, comma 2, n. 2), spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso che sarà stabilito triennialmente dall'Assemblea.

ART. 20 - Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 C.C., a un solo Amministratore e/o al suo Presidente, ove l'attribuzione di deleghe in favore di quest'ultimo sia stata preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.

ART. 21 - La rappresentanza della società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente o a chi ne fa le veci ai sensi del precedente art. 15.

ART. 22 - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del D.M. 521/97, un Sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed uno dal Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze.

Il Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della società. Per la composizione del Collegio Sindacale si dovrà garantire la parità di accesso prevista dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012.

La società adotta il sistema dell'amministrazione tradizionale (A.U. o C.d.A., Collegio sindacale) e può affidare il controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409/bis, comma 1, C.C., a un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione legale dei Conti iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CAPO V: AZIONE - DIRITTO DI VOTO - ESERCIZI SOCIALI

ART. 23 - Le azioni sono nominative e trasferibili.

Il possesso delle azioni implica piena ed assoluta adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni delle Assemblee.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso, i soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà previamente offrirle in vendita agli altri soci; a tal fine il socio offerente comunicherà all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a.r., il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, nonché il prezzo e le condizioni del trasferimento.

L'Organo Amministrativo dovrà dare notizia a tutti gli altri soci dell'offerta formulata e del suo contenuto, a ciò provvedendo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da inoltrare ai destinatari nei trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione del socio offerente.

La prelazione potrà essere esercitata solo per la totalità delle azioni offerte.

Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da tutti i soci che ne hanno diritto, gli stessi acquisteranno le azioni offerte in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione.

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono darne comunicazione sia all'offerente sia all'Organo Amministrativo a mezzo di lettera raccomandata a.r. da spedire ai destinatari entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata dall'Organo Amministrativo.

In difetto di esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra previste, il socio alienante sarà libero di trasferire le azioni ai terzi, alle condizioni indicate nella comunicazione da lui inviata all'Organo Amministrativo, purché avvenga a tale cessione entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quest'ultima comunicazione.

Il diritto di prelazione di cui al presente articolo 23) non si applica ai trasferimenti di azioni che avvengano mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano

un confronto concorrenziale, in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In ogni caso, qualsiasi trasferimento di azione a titolo oneroso o gratuito che sia tale da determinare la perdita della posizione di maggioranza da parte del soggetto che la detiene, così come la costituzione di diritti reali su azioni o altri atti idonei a determinare il medesimo effetto, potrà essere effettuato solo con il consenso preventivo del socio pubblico o dei soci pubblici, finchè questi conserveranno una partecipazione al capitale della società pari almeno al 20% (venti per cento).

In caso di pluralità di soci pubblici, sarà sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Il socio di maggioranza che intenda porre in essere uno degli atti sopra indicati deve darne comunicazione a ciascuno dei soci pubblici mediante lettera raccomandata a.r., indicando la natura dell'atto, le condizioni del medesimo e la persona in capo alla quale si verificherà il trasferimento della posizione di maggioranza.

Ciascuno dei soci pubblici dovrà esprimersi entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione del socio, scaduti i quali, in mancanza di indicazione contraria, il consenso si intenderà prestato.

L'eventuale diniego del consenso dovrà essere motivato con riferimento a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

Il consenso del socio pubblico non è richiesto con riferimento ai trasferimenti di azioni che avvengano mediante Offerta Pubblica di Vendita ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, ovvero con procedure che prevedano un confronto concorrenziale, anche in conformità alle prescrizioni contenute nell'articolo 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 numero 521.

In caso di quotazione delle azioni della società presso mercati regolamentati, all'azionariato diffuso sarà riservata una quota non inferiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale e, comunque, una quota almeno pari a quella minima prevista dalle norme vigenti a tale data.

In ogni caso la cessione di azioni che determina la perdita della posizione di maggioranza della quota pubblica deve seguire le procedure di cui all'articolo 2 del D.M. 12 novembre 1997 numero 521.

ART. 24 - Ogni azione dà diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di mandatario, anche non socio, purché munito di delega scritta. Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

ART. 25 - Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e

si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

Il bilancio, previa certificazione da parte di società di Revisione Contabile, è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Il bilancio certificato, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea, è trasmesso, in conformità alla normativa vigente, all'Autorità vigilante ed ai Ministeri competenti.

ART. 26 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa detrazione della quota del 5% (cinque per cento) da attribuire a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra gli azionisti in proporzione al capitale posseduto, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

ART. 28 - Per quanto non si è previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

F.to: Antonio Maria Vasile, Luca Fornaro Notaio (col sigillo)